

Codice A1907A

D.D. 20 dicembre 2022, n. 494

Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di attività residuali a valere sui Fondi 163 (Contratto rep. n. 16212/2011 e contratto rep. n. 27/2020 - Piano straordinario per l'occupazione, Asse 4, Misura IV.1, Bando "Prestiti Partecipativi") e 290 (Contratto rep. n. 18/2016 e Atto integrativo rep. n. 26/2020. Fondo Tranched Cover Piemonte). Approvazione preventivo d'offerta delle attività



ATTO DD 494/A1907A/2022

DEL 20/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione

OGGETTO: Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di attività residuali a valere sui Fondi 163 (Contratto rep. n. 16212/2011 e contratto rep. n. 27/2020 - Piano straordinario per l'occupazione, Asse 4, Misura IV.1, Bando "Prestiti Partecipativi") e 290 (Contratto rep. n. 18/2016 e Atto integrativo rep. n. 26/2020. Fondo Tranched Cover Piemonte). Approvazione preventivo d'offerta delle attività di gestione a carattere residuale sino al 31 dicembre 2024. Impegno di € 14.420,40 (Iva 22% inclusa) a titolo di oneri di gestione sul capitolo n. 114826 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

Premesso che

la Giunta regionale, con deliberazione n. 22-1949 del 31/07/2015, ha definito i contenuti generali della "Misura a sostegno dell'accesso al credito per le Pmi piemontesi mediante la costituzione del Fondo Tranched Cover Piemonte", assegnando alla stessa una dotazione finanziaria pari a € 12.000.000,00, individuando Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore del predetto Fondo e infine demandando alla Direzione Competitività del Sistema Regionale l'assunzione di tutti gli atti successivi e conseguenti, necessari all'attuazione della Misura, compresa la regolamentazione dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo;

in attuazione di quanto disposto dalla richiamata deliberazione, con determinazione dirigenziale n. 691 del 22/10/2015 è stato costituito presso Finpiemonte S.p.A. il Fondo Tranched Cover Piemonte e sono stati approvati il Piano di Attività e l'Accordo di Finanziamento conformemente a quanto disciplinato dall'art. 43 del regolamento (CE) n. 1828/2006 e s.m.i.;

l'Accordo di finanziamento firmato tra Direzione Competitività del Sistema Regionale e Finpiemonte S.p.A. è stato repertoriato in data 13/01/2016 con n. 018-016;

con determinazione dirigenziale n. 747 del 18/12/2019 è stato approvato lo schema di Atto modificativo dell'Accordo di finanziamento repertoriato in data 13/01/2016 n. 18/2016, rinviando a

successiva determinazione dirigenziale la contrattualizzazione delle eventuali attività residuali, a completamento della gestione del Fondo Tranched Cover Piemonte (Fondo 290);

l'atto modificativo, con scadenza delle attività contrattualizzate al 31/12/2021, è stato repertoriato con n. 26/2020.

Premesso, altresì, che:

con deliberazione n. 90–12924 del 21/12/2009 la Giunta regionale ha definito i contenuti di una misura di aiuto finalizzata a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese, individuando contestualmente Finpiemonte S.p.A. quale soggetto gestore dei bandi attivati in attuazione di tale Misura;

con deliberazione n. 2-230 del 29/06/2010 la Giunta regionale ha approvato il Piano Straordinario per l'occupazione che, nell'ambito dell'Asse IV – Accesso al credito – prevede una misura denominata “Agevolazioni per il rafforzamento delle struttura patrimoniale delle Pmi mediante prestiti partecipativi” finalizzata a rendere più solida la struttura patrimoniale delle pmi piemontesi, diversificandone le forme di finanziamento e mantenendone l'autonomia gestionale. La suddetta deliberazione disponeva che la Misura potesse trovare finanziamento nell'ambito del Programma Pluriennale per le attività produttive di cui alla L.R. 4/2004 che contiene uno strumento di intervento avente analoga finalità e denominato Misura CR1 Prestiti Partecipativi;

in attuazione delle predette deliberazioni:

-con determinazione dirigenziale n. 180 del 12/07/2010 il responsabile della Direzione Attività Produttive (ora Direzione Competitività del Sistema regionale) ha approvato il Bando per la concessione di agevolazioni per supportare la patrimonializzazione delle PMI piemontesi, affidandone la gestione a Finpiemonte S.p.A.(Fondo 163);

con determinazione dirigenziale n. 235 del 01/09/2010 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione della Misura in oggetto;

in data 01/06/2011 è stato stipulato tra Regione e Finpiemonte il suddetto contratto (Rep. N. 16212) avente scadenza a 6 anni dalla data della sottoscrizione (Fondo 163);

con determinazione dirigenziale n. 789 del 24/12/2019 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali, di prosecuzione delle attività gestite dall'organismo *in house* in attuazione del richiamato Contratto rep. n. 16212/2011 e relativamente al citato Fondo 163;

il suddetto Contratto di affidamento è stato stipulato in data 27/01/2020 con Rep. n. 27/2020, con termine di scadenza fissato al 31/12/2021;

Con determinazione dirigenziale n. 558 del 30/12/2021 è stata prorogato al 30/04/2022 il nuovo termine di scadenza dei suddetti contratti di affidamento aventi rep. n. 26/2020 (Fondo 290 Tranched Cover Piemonte POR FESR 2007/2013) e rep. n. 27/2020 (Fondo 163 Bando “Prestiti Partecipativi” - Piano Straordinario per l'occupazione – Asse 4 – Misura IV.1).

Considerato che:

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici”, all'articolo 192, introduce il “regime speciale degli affidamenti *in house*” e, in particolare, al comma 2, prevede che

per poter legittimamente affidare un contratto con modalità “*in house*”, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti debbano effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell’offerta formulata dal soggetto “*in house*”, avendo riguardo all’oggetto e al valore della prestazione;

- in data 16 febbraio 2018, con DGR. n. 2-6472, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le Direzioni regionali negli affidamenti in regime di “*in house providing*” a favore di Finpiemonte S.p.A.;

- in attuazione della DGR succitata, con la DD n. 43/A1000 del 2 febbraio 2018 il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità delle offerte economiche relative agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;

- alla luce delle disposizioni introdotte con i richiamati provvedimenti, al fine di uniformare all’interno della Direzione Competitività del Sistema regionale i procedimenti di affidamento a Finpiemonte S.p.A., sia relativi alla sottoscrizione di contratti volti a regolamentare attività collegate all’avvio di nuovi Bandi, sia relativi alla sottoscrizione di contratti per la gestione di attività residuali correlate a Bandi già attivi e in gestione presso Finpiemonte S.p.A., è stata definita - di concerto con Finpiemonte S.p.A. - una procedura metodologica per la gestione dei contratti, in essere e da stipulare, in riferimento alle differenti tipologie di servizio reso e al nuovo sistema di tariffazione;

- con nota prot. n. 18-16674 del 20/06/2018 Finpiemonte S.p.A. ha comunicato detta proposta di procedura metodologica e, con successiva nota prot. n. 64547/A1901A del 9/7/2018, la Direzione Competitività del Sistema Regionale ne ha preso atto.

Rilevato che:

- con nota prot. n. 5890 del 30/05/2022 (prot. FP n. 22-20728 del 27/05/2022), come integrata con successiva nota prot. n. 13112 del 23/11/2022, (prot. FP n. 22-40360 del 18/11/2022) e con successiva nota prot. n. 14201 del 19/12/2022 (prot. FP. 22-46657 del 16/12/2022), Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso al settore scrivente l’offerta di servizio per la gestione delle attività residuali riguardanti la Misura IV.1 “Prestiti Partecipativi” (Fondo 163) a valere sulla L.R. 34/04, nonché la Misura “Fondo Tranched Cover Piemonte” a valere sul POR FESR 2007/2013 (Fondo 290). Nella proposta, in particolare, viene fornito per le suddette Misure il calcolo del relativo corrispettivo previsto per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, salvo per il Fondo 290, come segue:

Misura IV.1 “Prestiti Partecipativi” (Fondo 163)

- annualità 2022: € 1.103,00;
- annualità 2023: € 841,00;
- annualità 2024: € 841,00;
- per un totale di € 2.785,00 (oltre Iva 22%);

Misura “Fondo Tranched Cover Piemonte” (Fondo 290)

- annualità 2022: € 6.645,00;
- annualità 2023: € 2.390,00;
- per un totale di € 9.035,00 (oltre Iva 22%);

con un corrispettivo complessivo spettante per i due fondi pari ad € 11.820,00 (oltre Iva 22%);

- si ritiene opportuno continuare ad avvalersi del supporto tecnico di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei fondi sopra citati, poiché dotata di una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e che può fornire un servizio organico ed immediato, dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla L. n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché un sistema di contabilità analitica, ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi, una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Tutto ciò premesso, rilevato che, in applicazione dei criteri previsti dalla DGR n. 2-6472 06.02.2018 e dalla DD n. 43/A1000 del 02.02.2018, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione di congruità della predette offerte economiche relativa ai Fondi nn. 163 e 290 presentate da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. 5890 del 30/05/2022, prot. FP n. 22-20728 del 27/05/2022), come integrata con successiva nota prot. n. 13112 del 23/11/2022 (prot. FP n. 22-40360 del 18/11/2022) e nota prot. n. 14201 del 19/12/2022 (prot. FP. 22-46657 del 16/12/2022), si rende quindi necessario:

- approvare il preventivo d'offerta delle attività di gestione a carattere residuale delle Misure in oggetto fino al 31 dicembre 2024, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;

- approvare, al fine di disciplinare l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali di gestione di cui alle Misure in oggetto, lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività residuali di gestione dei fondi 163 e 290, in conformità alla convenzione quadro e s.m.i.;

- impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A., per gli oneri sostenuti e da sostenere relativi ai fondi nn. 163 (Misura IV.1 "Prestiti Partecipativi"), e 290 (Misura "Fondo Tranched Cover Piemonte"), sul capitolo n. 114826 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, l'entità complessiva di € 14.420,40 (Iva 22% inclusa) così ripartita:

€ 9.452,56 – Esercizio finanziario 2022;

€ 3.941,82 – Esercizio finanziario 2023;

€ 1.026,02 – Esercizio finanziario 2024;

- stabilire che il soggetto beneficiario delle registrazioni contabili di spesa sopra indicate disposte con la presente Determinazione dirigenziale è Finpiemonte S.p.A. – codice beneficiario 12613 - C.F. 01947660013 – che svolge le attività specificate nello schema di contratto allegato;

- dare, inoltre, atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento si presumono interamente esigibili negli esercizi finanziari di competenza;

- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

- l'Iva è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Verificata la compatibilità finanziaria di cui all'art. 56, comma del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto regionale;
- il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la l.r. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- l'art. 2 della l.r. n. 17/2007 "Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemonte e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.";
- la D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 "Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.";
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/3/2021 che approva le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" e nel rispetto dell'art. 192 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 33 - 5720 del 30/09/2022 "Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.";
- la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- la l. r. 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la l. r. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la l. r. 18 novembre 2022, n. 18 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2022-2024";
- la D.G.R. n. 89 - 6082 del 25/11/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della Legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 <Disposizioni finanziarie e

variazione del bilancio di previsione 2022-2024>. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

determina

per le motivazioni di cui in premessa,

- di approvare il preventivo d'offerta delle attività di gestione a carattere residuale delle Misure in oggetto fino al 31 dicembre 2024, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;
- di approvare, al fine di disciplinare l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali di gestione di cui alle Misure in oggetto, lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività residuali di gestione dei fondi 163 e 290, in conformità alla convenzione quadro e s.m.i.;
- di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A., per gli oneri sostenuti e da sostenere relativi ai fondi nn. 163 (Misura IV.1 "Prestiti Partecipativi"), e 290 (Misura "Fondo Tranched Cover Piemonte"), sul capitolo n. 114826 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, l'entità complessiva di € 14.420,40 (Iva 22% inclusa) così ripartita:
 - € 9.452,56 – Esercizio finanziario 2022;
 - € 3.941,82 – Esercizio finanziario 2023;
 - € 1.026,02 – Esercizio finanziario 2024;
- di stabilire che il soggetto beneficiario delle registrazioni contabili di spesa sopra indicate disposte con la presente Determinazione dirigenziale è Finpiemonte S.p.A.– codice beneficiario 12613 - C.F. 01947660013 – che svolge le attività specificate nello schema di contratto allegato;
- di dare, inoltre, atto che:
 - in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento si presumono interamente esigibili negli esercizi finanziari di competenza;
 - i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
 - il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
 - l'Iva è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Le transazioni elementari dei citati capitoli di spesa sono riportate nell'Appendice "Elenco registrazioni contabili" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) e dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione Trasparente".

Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013
Importo complessivo: il corrispettivo contrattuale di € 11.820,00 + IVA 22% per un totale complessivo di € 14.420,40.
Modalità di individuazione del contraente Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128)
Responsabile del procedimento: Giovanni Amateis.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1907A - Sistema universitario, diritto allo studio,
ricerca e innovazione)

Firmato digitalmente da Giovanni Amateis

Allegato

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI A VALERE SUI FONDI 163 (CONTRATTO REP. N. 16212/2011 E CONTRATTO REP. N. 27/2020 - PIANO STRAORDINARIO PER L’OCCUPAZIONE, ASSE 4, MISURA IV.1, BANDO “PRESTITI PARTECIPATIVI”) E 290 (CONTRATTO REP. N. 018/2016 E ATTO INTEGRATIVO REP. N. 26/2020. FONDO TRANCHED COVER PIEMONTE).

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, in persona del Dirigente pro tempore, dott., nato a il domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Via Pisano n. 6, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale euro i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona della Direttrice Generale, nata a Torino il 25 maggio 1965, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio in data, rep. n. registrata a in datare. n. ... e racc n., registrato a il al n....., (nel seguito Finpiemonte);

nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”.

PREMESSO CHE

a con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14.07.2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto;

d Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e. con D.D. n. 747 del 18/12/2019 è stato approvato l'Atto modificativo (Rep. n. 26/2020) dell'Accordo di finanziamento repertoriato in data 13/01/2016 n. 018-016, che ha disciplinato l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione del Fondo Tranched Cover Piemonte (Fondo 290), con durata prevista sino al 31/12/2021;

f. con la convenzione recante il numero di repertorio 27/2020 è stato disciplinato l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività residuali, di prosecuzione delle attività gestite dall'organismo *in house* in attuazione del Contratto rep. n. 16212/2011 relativamente al Fondo 163 (Misura IV.1 "Prestiti Partecipativi"), con durata prevista sino al 31/12/2021;

g. con determinazione dirigenziale n. 558 del 30/12/2021 è stata prorogato al 30/04/2022 il nuovo termine di scadenza dei suddetti atti contrattuali di affidamento aventi rep. n. 26/2020 (Fondo 290 Tranched Cover Piemonte POR FESR 2007/2013) e rep. n. 27/2020 (Fondo 163 Bando "Prestiti Partecipativi" Piano Straordinario per l'occupazione – Asse 4 – Misura IV.1);

h. Finpiemonte S.p.A., in accordo con la Regione, ha garantito lo svolgimento dei servizi già oggetto dei suddetti contratti d'affidamento oltre la scadenza degli stessi e fino alla stipula del presente contratto;

i. risulta ancora indispensabile avvalersi del supporto di Finpiemonte S.p.A. per lo svolgimento delle attività necessarie per portare a conclusione la gestione delle suddette misure;

1. le Parti convengono nel disciplinare le attività che Finpiemonte S.p.A. ha svolto nel periodo successivo alla data di scadenza dei contratti soprarichiamati e che dovranno essere ancora svolte, nel rispetto dei provvedimenti in materia di congruità e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1 La Regione affida a Finpiemonte S.p.A. le attività meglio dettagliate al successivo art. 2 riguardanti in particolare lo svolgimento delle attività residuali a decorrere dalla scadenza dei contratti rep. n. 26/2020 (Fondo 290 Tranché Cover Piemonte POR FESR 2007/2013) e rep. n. 27/2020 (Fondo 163 Bando “Prestiti Partecipativi” Piano Straordinario per l’occupazione – Asse 4 – Misura IV.1), la cui durata è stata prorogata al 30/04/2022 con determinazione dirigenziale n. 558 del 30/12/2021, a completamento della loro esecuzione.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell’oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte S.p.A. le attività residuali, secondo quanto previsto nell’offerta economica da questa presentata a mezzo PEC (con protocollo n. 5890 del 30/05/2022 – prot. FP n. GB/AF 22-20728 del 27/05/2022), come integrata con nota prot. n. 13112 del 23/11/2022 (prot. FP. n. GB/AF 22-40360 del 21/11/2021), nonché con nota prot. n. 14201 del 19/12/2022 (prot. FP. 22-46657 del 16/12/2022), come di seguito riportate:

- a attività propedeutica alla definizione dell'affidamento,
- b (per il fondo 163) monitoraggio e registrazione dell'incasso della restituzione del finanziamento da parte di, che dovrebbe concludersi nel mese di marzo del 2023;
- c (per il fondo 290) monitoraggio semestrale dei portafogli dei finanziamenti erogati dai tre istituti di credito (aggiornamento della posizione di ciascun beneficiario, per effetto dell'allungamento o della sospensione dei piani d'ammortamento, di estinzioni anticipate o di escussioni);
- d attività amministrativa-contabile connessa alla gestione dei conti correnti;

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Convenzione Quadro, Finpiemonte S.p.A. redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

3. Ai sensi dell'art. 21, comma 6, della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte S.p.A. predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1 Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basano le misure oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dall'art. 7 e dall'art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte S.p.A. consente in ogni momento alla Regione - Direzione Competitività del sistema regionale, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1 Alla data del .../.../... le disponibilità liquide dei fondi istituiti per la gestione dei fondi oggetto del presente contratto assommano a:

- € sulle giacenze del fondo n. 163;
- €..... sulle giacenze del fondo n. 177;
- €..... sulle giacenze del fondo n. 290

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria dei Fondi di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2024.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento

dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte S.p.A. svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel presente affidamento e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il Settore regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte S.p.A. gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1 La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte S.p.A. un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2 Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta con nota agli atti del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione del avente prot. n. 5890 del 30/05/2022 (prot. FP n. GB/AF 22-20728 del 27/05/2022), come integrata con nota prot. n. 13112 del 23/11/2022 (prot. FP.n. GB/AF 22-40360 del 21/11/2021), nonché con nota prot. n. 14201 del

19/12/2022 (prot. FP. 22-46657 del 16/12/2022) il corrispettivo contrattuale complessivo è pari a Euro € 11.820,00 (oltre Iva). In particolare con riferimento alle singole Misure oggetto di affidamento il corrispettivo (Iva esclusa) previsto per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, salvo per il fondo 290, è il seguente:

- Misura IV.1 “Prestiti Partecipativi” (Fondo 163)
 - annualità 2022: € 1.103,00;
 - annualità 2023: € 841,00;
 - annualità 2024: € 841,00;
- Misura “Fondo Tranched Cover Piemonte” (Fondo 290)
 - annualità 2022: € 6.645,00;
 - annualità 2023: € 2.390,00;

In virtù della natura delle attività ancora da svolgere, Le parti concordano nell'utilizzare il parametro di congruità previsto per la gestione delle sovvenzioni dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018.

3 La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo n. 114826 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4 Finpiemonte S.p.A. presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5 Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte S.p.A. a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di

ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'articolo 21 della Convenzione Quadro.

6 Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1 Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte S.p.A., che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2 Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione, né deroga alla durata di quest'ultimo.

3 Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto, che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1 L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte S.p.A. fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1 Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2 La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte S.p.A. l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte S.p.A. può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3 Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte S.p.A. non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1 Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte S.p.A. attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte S.p.A., ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2 Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3 Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte S.p.A. e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1.a, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13/07/2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A. deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte S.p.A. poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A. si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1 Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte S.p.A.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte S.p.A. ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

Art. 15 – Foro Competente

1 Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione della Direzione Competitività del sistema regionale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1.a

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento a finpiemonte s.p.a. delle attività residuali inerenti e a valere sui fondi 163 (contratto rep. n. 16212/2011 e contratto rep. n. 27/2020 - piano straordinario per l'occupazione, asse 4, misura iv.1, bando "prestiti partecipativi") e 290 (contratto rep. n. 018.016/2016 e atto integrativo rep. n. 26/2020. Fondo Tranched Cover Piemonte), cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte S.p.A. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati

rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali audit da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (come modificato dal d.lgs. 101/2018) il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate ai sensi dell'art. 28 del GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc),

il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o

dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza

di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.